



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO - FRAZIONE
PECORINI A MARE - FILICUDI (ME)**

Patto per il SUD-ME_17821 Lipari - Filicudi - Codice Caronte SI_1_17821 - CUP J69D16002060001

PROGETTO ESECUTIVO

*Coordinamento e integrazione
delle prestazioni specialistiche*

Ing. D. Majolino (IENCON-NETEC)

Geologia

Dott. F. Cannavò, Dott. M. Orifici (ORION)

Progettazione Geotecnica

PhD Ing. I. Cavarretta (IENCON-CDG)

Progettazione Idraulica e Stradale

PhD Ing. I. Cavarretta, Ing. S. Merlino (IENCON-CDG-NETEC)

Progettazione Strutturale

PhD Ing. I. Cavarretta (IENCON-CDG)

Progettazione Paesaggistica

Arch. B. Versaci (ORION)

Progettazione Ambientale

Ing. S. Merlino (IENCON-NETEC)

Coordinamento sicurezza in progettazione

Ing. M. Brancatelli (ORION)

Cantierizzazione e interferenze

Ing. M. Brancatelli (ORION)

Elaborati Economici

Ing. G. Baratta (IENCON-NETEC)

Sistema Gestione Qualità

Ing. L. Gangitano (IENCON-CDG)

Visto:

il R.U.P.

Arch. Mirko Ficarra

Raggruppamento temporaneo:



CIVIL DESIGN GROUP
C.D.G. INGEGNERIA



DATA:

--/--/--

CONSORTILE MANDATARIA - s.c.a.r.l.

CONSORZIE ESECUTRICI - s.r.l.

SOCIETÀ MANDANTE - s.r.l.s.

**Capitolati
Schema di copntratto**

codice progetto		nome file				REVISIONE	SCALA
progetto liv. prog. n. prog.		T00_CT00_TAM_ET01_D					
F I L I 2 4	E	0 0 0 1	opera/ progr.	ambito/progr.	cod. disciplina	cod. tipo elab.	
			T 0 0	C T 0 0	T A M	E T 0 1	
			codice elab.				
D	Seguito aggiornamento D.Lgs.36/2023 e D.Lgs.209/2024				Marzo 2025	Ing. G. Baratta	Ing. D. Majolino
C	Terza emissione				Settembre 2024	Ing. G. Baratta	Ing. D. Majolino
B	Seconda emissione				Luglio 2024	Ing. G. Baratta	Ing. D. Majolino
A	Prima emissione				Marzo 2024	Ing. G. Baratta	Ing. D. Majolino
REV.	MOTIVO DELLA REVISIONE				DATA	REDATTO	VERIFICATO
							APPROVATO

CONTRATTO

REP. N. ****/****

OGGETTO INTERVENTO

Appalto Lavori

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) XXXXXXXXXXXX

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J69D16002060001

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il giorno _____ del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventicinque**, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, io sottoscritto, dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963 C.F.

NCS NLS 63D11 D009Q, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Messina, n. di serie 2f ab 12, **valida fino al 17.12.2026** e non revocata, procedo alla stipula del presente contratto, sottoscritto con firma digitale - a distanza – dall'Appaltatore e – in presenza - dal Rappresentante Legale dell'Amministrazione, come di seguito specificati:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona dell'ing. **Sergio Tumminello**, nato a Palermo il 23.12.1953, C.F. TMM SRG 53T23 G273K, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo, per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana**, domiciliato per la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a **Sergio Tumminello** in corso di validità e non revocata, nel seguito Committente);

- dall'altra la *********, con sede legale in *********, via ********* n. ******, cap *********, **C.F. e P. Iva *******, nella persona del sig. *********, nato a ********* CAP ********* il ****/**/****** ed ivi residente in Via *********, n. ******, cap *******, C.F. *********, C.I.E: ********* rilasciata dal

	contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai	
	sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
-	la società ***** dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del ****calcolati	
	secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate	
	nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 i costi relativi	
	all'imposta di bollo pari ad € *****	
-	con quietanza n. *** del ***** la XXXXXXXXXX ha provveduto a pagare le spese di pubblicità di	
	gara per un importo di € XXXXXXXX;	
-	che alla data del ***** è scaduto il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui al	
	comma 3 dell'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023 e non risulta essere stato notificato ricorso avverso	
	l'aggiudicazione dell'appalto, con gli effetti di cui al comma 4 del medesimo articolo (sopra	
	soglia);	
	si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante	
	l'esecuzione dell'intervento citato.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - Premesse ed allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella	
	restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante, sostanziale ed inscindibile del contratto.	
	2. L'esecuzione del presente contratto è altresì regolata dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dla D.lgs.	
	n. 209/2024, dal codice civile e dalle disposizioni normative richiamate nella documentazione di gara,	
	ove applicabili.	
	3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e	

	nei documenti contrattuali indicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale	
	realizzazione dell'Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente	
	ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.	

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto

	1. Il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l' esecuzione	
	dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente	
	contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al	
	D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti) e del D.Lgs. n. 209/2024.	

	2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, i seguenti dati:	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **xxxxxxxx**;

	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J69D16002060001 .	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

	3. Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.	

	4. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile	
	delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale	
	d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che	
	l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti	
	con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	

ARTICOLO 3 - Ammontare del contratto	
--------------------------------------	--

	1. L'importo contrattuale per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto, risultante dall'applicazione del ribasso percentuale indicato in sede di Offerta, ammonta ad € xxxxxxxxxxx,xx (diconsi euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) di cui:	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	a) euro € 4.039.448,25 per lavori veri e propri comprensivo di manodopera;	
--	----------------------------------------------------------------------------	--

	b) euro € 291.900,80 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.	
	2. L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato un importo della manodopera pari ad € *****,**	
	3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	4. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera m), dell’Allegato I.7 del Codice dei Contratti, si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.	
	5. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la compiuta esecuzione dell’Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.	
	ARTICOLO 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere, flussi finanziari	
	1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di xxxxxx, via xxxxx n.xxx, cap xxxxx presso la sede della mandataria xxxxx.	
	2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.	
	3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b) e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore il sig. *****, nato a **** (*) CAP **** il **/**/**** e residente a ***** (**) in Via ****, **, CAP ****, C.F. *****, C.I.E: ***** rilasciata dal Comune di ***** (**) in corso di validità, nella qualità di ***** della *****, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.	
	5 di 33	

4. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

- IT - ***** – istituto bancario: ***** ,agenzia di *****(**);
intestato alla "***** soggetti autorizzati ad operare sul conto, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso, sono:
***** , C.F. ***** ,
***** , C.F. ***** .

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio coi modi e nei termini indicati dagli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi degli artt. 17 comma 9 e 50 comma 6 e dell'art. 3 dell'Allegato II. 14

3. Per ogni altro aspetto riguardante i termini di esecuzione dei lavori si rinvia all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto "Termini per l'ultimazione dei lavori".

ARTICOLO 6 - Penale per i ritardi

1. Il mancato rispetto dei termini di cui alle precedenti clausole determinerà l'applicazione delle penali previste nell' art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicherà la **penale pari allo 0,3 per mille (diconsi zero virgola tre euro ogni mille euro)** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, secondo le indicazioni correttive e integrative introdotte dall'art.45 del D.Lgs. 209 del 31/12/2024 di modifica all'art.126 del Codice dei contratti; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 21 del CSA in materia di risoluzione del Contratto.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. Ferma restando l'applicazione delle penali *ut supra* previste, la Stazione Appaltante potrà, comunque, richiedere la risoluzione del presente Contratto per grave e/o reiterato inadempimento, fatto salvo il pagamento per i maggiori danni.

5. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 7 - Sospensioni e riprese dei lavori

Per quanto concerne la disciplina di eventuali proroghe e/o sospensioni e ripresa dei lavori si fa espresso richiamo a quanto prescritto negli articoli 16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 8 - Oneri e Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dall'art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione

Appaltante, dello svolgimento delle attività affidate da eseguirsi a perfetta regola d'arte. A tal fine, è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

3. La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà le attività entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

4. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, per le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso, che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori, giusto art. 36 del CSA.

5. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività di propria competenza, dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

6. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

7. L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del

presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

8. La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola 8, comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

9. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

10. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole 4, 5, 6 e 7 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

11. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'art. 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Appalto.

12. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: l'adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali), di cui la

quota di incidenza sul totale delle spese generali indicata dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua ammonta ad € ****,00 (euro *****/00).

ARTICOLO 8 bis Vincoli dell'operatore economico aggiudicatario con riferimento all' O.E.P.V.

Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario tutti gli ulteriori oneri relativi all'offerta tecnica ed economica formulata in sede di gara.

L'Operatore Economico aggiudicatario è pertanto vincolato alla ingegnerizzazione delle migliori tecniche, secondo l'offerta presentata in sede di gara, in ordine alle offerte tecniche ed economiche formulate. A tal fine, le parti danno reciprocamente atto che le soluzioni progettuali presentate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara, risultano vincolanti per la redazione degli elaborati successivi.

L'operatore economico aggiudicatario sarà comunque tenuto a fornire al RUP tutti gli elaborati successivamente redatti e caratterizzanti l'offerta tecnica ed economica presentata, al fine di consentire al suddetto RUP la verifica della rispondenza tra gli stessi.

ARTICOLO 9 - Obblighi derivanti da rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla Stazione appaltante, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, la disciplina e la conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati contratti collettivi nazionali e territoriali oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la cassa edile, accertata tramite DURC, si procederà come specificato e regolato dal co. 6 dell'articolo 11 del Codice di Contratti. Nel caso di

inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dal medesimo co. 6 dell'articolo 11 del Codice dei Contratti.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato.

5. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

6.	Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sono stati acquisiti:
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in data **/**/**** al prot. n. ***** apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.
INPS/INAIL ***** richiesto in data **/**/****, con validità fino al **/**/****, per la ditta
*****.

ARTICOLO 10 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del CSA.

ARTICOLO 11 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

A seguito delle verifiche di cui all'art. 17 comma 5 del Codice, è stato accertato che:

Ipotesi A

(contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la stazione appaltante procede anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (art. 88, comma 4bis, D.lgs. 159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, D.lgs. 159/2011)

il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88, comma 4 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui

	all'articolo 67 del decreto legislativo citato, la Stazione Appaltante recederà dal contratto;	
	Ipotesi B	
	(contratti superiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la stazione appaltante procede anche in	
	assenza dell'informazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3, D.lgs.	
	159/2011)	
	il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui	
	all'articolo 92, comma 2, primo periodo del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause	
	interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del	
	decreto legislativo citato, la Stazione Appaltante recederà dal contratto;	
	Ipotesi C	
	(in caso di URGENZA - contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - la stazione appaltante procede	
	immediatamente anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva	
	(previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, D.lgs. 159/2011)	
	per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, e prima	
	che sia decorso il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause	
	interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, la Stazione Appaltante recederà dal contratto;	
	Ipotesi D	
	(in caso di URGENZA - contratti superiori a soglia UE - la stazione appaltante procede immediatamente	
	anche in assenza dell'informazione antimafia (art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011)	
	per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia e prima	
	che sia decorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, primo periodo, del D.lgs. 159/2011. Qualora vengano	
	accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,	
	comma 4 del decreto legislativo citato, la Stazione Appaltante recederà dal contratto;	
	Ipotesi E	
	(non è richiesta documentazione antimafia)	

non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

Ipotesi F

(iscrizione alla "white list" dell'affidatario ovvero quando quest'ultimo ha presentato domanda di inserimento nella "white list", ma non è ancora stato inserito - la stazione appaltante può procedere alla consultazione della Banca Dati, da cui decorrono i 30 giorni di silenzio-assenso (art. 92, d.lgs. 159/2011), al termine dei quali l'affidatario, anche se non ha ancora ricevuto la certificazione antimafia, potrà comunque sottoscrivere il contratto)

ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di *****;

Ipotesi G

(informativa provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020)

è stata ottenuta l'informativa provvisoria (liberatoria) ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020).

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 12 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste

	Appalto.	
	La modifica dei contratti in corso di esecuzione è disciplinata dall’art. 120 del Codice dei contratti e	
	dall’Allegato II.14, così come modificati ed integrati dall’art. 42 (di modifica l’art. 120 del D.Lgs.	
	36/2023) e dall’art. 92 (di modifica del relativo Allegato II.14) del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024.	
	ARTICOLO 15 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	[OPZIONE 1]	
	1. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Codice dei contratti e in ragione delle indicazioni correttive e	
	integrative introdotte dall’art. 44 del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, all’Appaltatore è dovuta una	
	somma a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale,	
	da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, attestato dal RUP,	
	anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo	
	17, commi 8 e 9.	
	[OPZIONE 2 Appalto integrato]	
	1. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Codice dei contratti e in ragione delle indicazioni correttive e	
	integrative introdotte dall’art. 44 del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, all’Appaltatore è dovuta una	
	somma a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale.	
	L’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per	
	l’esecuzione dei lavori da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei	
	servizi di ingegneria e successivamente per i lavori, attestato dal RUP, anche nel caso di consegna dei	
	servizi/lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi/lavori.	
	2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento	
	emesso. L’importo della trattenuta è determinato decurtando dall’importo del certificato di	
	15 di 33	

	pagamento la quota parte dell'anticipazione, calcolata proporzionalmente all'importo di ciascun	
	SAL. In ogni caso l'anticipazione è interamente recuperata all'emissione dell'ultimo SAL.	
	3. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di	
	avanzamento dei lavori di importo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale e previsto all'art.	
	26 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'allegato II.10 del Codice dei contratti per gli	
	inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi	
	all'impresa o ai subappaltatori.	
	5. In deroga al comma 3, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a giorni 45	
	(quarantacinque) per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
	l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e	
	all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.	
	6. La rata di saldo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei	
	lavori appaltati.	
	7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa	
	in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale	
	e comunque entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il	
	pagamento della rata finale non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.	
	1666, secondo comma, del codice civile.	
	8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai	
	sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi	
	legali calcolati per un biennio, dalla data di emissione del collaudo provvisorio o CRE.	
	9. In ogni caso, se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), esso è subordinato	
	alla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73.	
	10. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010:	

	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4, del presente contratto;	
	b) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 2, comma 2 del presente contratto;	
	c) devono comunque osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.	
	ARTICOLO 16 - Ritardo nei pagamenti	
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.	
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	ARTICOLO 17 - Regolare esecuzione e collaudo	

	1. Ai sensi dell'art. 116, co. 1, del Codice dei contratti si darà seguito alla verifica del Contratto	
	mediante certificato di collaudo; il certificato sarà redatto dall'organo di collaudo nominato dalla	
	Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 116, co. 4, del Codice dei Contratti, emesso ai sensi del medesimo	
	art. 116, co. 2, del Codice dei Contratti entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.	
	2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua	
	emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine	
	di due anni equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità	
	ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il	
	certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,	
	assuma carattere definitivo.	
	4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
	manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,	
	del certificato di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna	
	anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ARTICOLO 18 - Subappalto	
	[OPZIONE 1, IN CASO DI MANCATO RICORSO AL SUBAPPALTO]	
	1. L'Appaltatore, in sede di Offerta, ha dichiarato di non voler fare ricorso al subappalto ai fini dello	
	svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	[OPZIONE 2]	
	1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119, co. 4 lett. c), del Codice dei Contratti, in sede di Offerta, ha	
	dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:	
	*****.	
	2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante	
	e nel rispetto dell'art. 119 del Codice dei Contratti, così come modificato e integrato dall'art. 41 del	

	D.Lgs 209 del 31/12/2024 e dall'Allegato II.2-bis introdotto dall'art. 86 del citato D.Lgs 209 del	
	31/12/2024, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capo 9 del Capitolato Speciale di	
	Appalto.	
	3. Fermo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, la Stazione Appaltante, salvo le ipotesi	
	normativamente previste, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è	
	obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun	
	pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso	
	corrisposti ai medesimi subappaltatori, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli	
	obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui alla precedente art. 8. comma 10 del	
	presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In deroga a	
	quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'art. 119, co. 11, del Codice	
	dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa,	
	ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e	
	se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente	
	al subappaltatore l'importo delle prestazioni eseguite.	
	4. Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni	
	affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel	
	contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore	
	a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti	
	collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle	
	caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti	
	e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.	
	5. Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve corrispondere gli	
	oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese	
	subappaltatrici senza alcun ribasso.	

7.	L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi.	
8.	Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto "Disciplina del subappalto".	
	ARTICOLO 19 - Garanzia definitiva e Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e a garanzia del saldo	
1.	Ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice dei Contratti, all'atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato garanzia definitiva (e scheda tecnica allegata), costituita ai sensi dell'articolo 117, co 1, del Codice dei Contratti e conforme allo schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, mediante polizza n. *** del **/**/****, rilasciata da *****, per un importo pari ad € *****.	
	[OPZIONE 1]	
2.	Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria se l'importo è superiore alla soglia di rilevanza europea.	
	[OPZIONE 2]	
2.	Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria se l'importo è inferiore alla soglia di rilevanza europea;	
3.	L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all'art. 125, co. 1 co 1 per l'anticipazione, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all'art. 117, co. 9 per il saldo, del medesimo Codice dei Contratti.	
	20 di 33	

	4. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia di cui al Capo VI del Capitolato Speciale di Appalto.	
	5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	6. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	7. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	8. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema approvato con Decreto Ministeriale 16/09/2022 n. 193.	
	ARTICOLO 20 - Polizze assicurative	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, co. 10 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze assicurative, le quali sono state costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nell'articolo 36 del Capitolato Speciale di Appalto:	
	a) ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 del Capitolato Speciale di Appalto: polizza «Contractors All Risks» (C.A.R.), così distinta:	
	Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: pari all'importo del contratto e al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);	
	Partita 2) - per le opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, con massimale di copertura pari ad € ***** (Euro *****/00);	
	Partita 3) - per demolizioni e sgomberi: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, con un massimale di copertura pari € ***** (Euro *****/00).	

	b) ai sensi del comma 4 dell'articolo 36 del Capitolato Speciale di Appalto: polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale pari ad € ***** (Euro *****/00).	
	La polizza è stipulata con la compagnia ***** Polizza n° ***** con decorrenza dalla data di consegna dei lavori ***** fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.	
	ARTICOLO 21 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti	
	1. Ai sensi dell'articolo 32 del CSA, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, co. 12, del Codice dei Contratti.	
	ARTICOLO 22 - Recesso	
	1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II 14.	
	2. La Stazione Appaltante è legittimata a recedere dal presente Contratto nei confronti dell'Appaltatore qualora, alla data di stipulazione del presente Contratto, fossero ancora in corso le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia definitiva, e tali verifiche dessero esito negativo.	
	3. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché	
	22 di 33	

correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

4. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo n. 4 co. 1 o anche mediante posta elettronica certificata indicata dall'Appaltatore in sede di Offerta.

5. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 23 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti e ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) qualora ricorrano le fattispecie elencate all'art. 122, comma 1, del Codice dei Contratti;

b) in conformità al divieto di cui al precedente art. 21 co. 1, in caso di ogni operazione posta in essere dall'Appaltatore atta a conseguire il trasferimento del Contratto a soggetto diverso;

c) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

d) ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del Codice dei contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;

e) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente Contratto e di quanto al riguardo previsto nel Capitolato;

f) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o

	dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi dell'art. 122, co 2, lett. a);	
	g) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;	
	h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	i) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 8 co. 8 del presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto;	
	j) se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 53 del Capitolato Speciale di Appalto;	
	k) ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 5, co. 5;	
	l) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile.	
	2. La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si manifesta di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata - PEC).	
	3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.	
	4. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1453 del Codice Civile, (sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato in sede di Offerta), anche ai sensi dell'art. 122, co 3 del Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati:	

a)	inadempimento alle disposizioni contrattuali, del RUP o del Direttore dei lavori riguardo i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti e nel rispetto del procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14;	
b)	manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;	
c)	non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'Opera;	
d)	violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;	
e)	azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.P., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	
f)	ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;	
g)	contestazione e applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per un importo superiore al [10% (dieci percento)] dell'importo contrattuale;	
h)	gravi violazioni di legge;	
i)	revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/ Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'Appalto;	
l)	in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato e dal presente Contratto.	
5.	Ai sensi dell'art. 6, co. 2, del Protocollo di vigilanza ANAC del 25 novembre 2020, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli	

	artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp	
	353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione	
	all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al	
	ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014.	
	6. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della	
	fideiussione e tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta	
	in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi	
	i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore	
	risarcimento del maggior danno.	
	7. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	ARTICOLO 24 - Riservatezza e proprietà dei documenti	
	1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le	
	informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso	
	se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà, a tal fine, anche per il proprio	
	personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare	
	che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.	
	2. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche	
	quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione	
	Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. In	
	particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i	
	5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto	
	contrattuale.	
	3. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente art. 3, co. 1,	
	resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e	
	sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di	

	indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori	
	nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.	
	4. Quanto realizzato in esecuzione del presente Contratto diviene di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.	
	5. Parimenti restano di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati in esecuzione del Contratto.	
	6. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.	
	7. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.	
	8. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.	
	9. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi,	

	la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.	
	10. L'Appaltatore deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.	
	11. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.	
	ARTICOLO 25 - Documenti che fanno parte del contratto	
	1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto (art. 7 del CSA):	
	a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara e la Dichiarazione di subappalto;	
	b) il Capitolato Speciale d'appalto;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari;	
	d) il computo metrico estimativo;	
	e) i piani di sicurezza;	
	f) il cronoprogramma di cui all'art. 30, co 1 e co 4, allegato I.7;	
	g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20;	
	h) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;	
	i) l'offerta economica e l'ingegnerizzazione dell'offerta tecnica (se del caso);	
	2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera b), d), f) e i) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.	
	ARTICOLO 26 - Clausola di Manleva	
	1. L'Appaltatore terrà la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti	
	28 di 33	

dall'esecuzione del presente Contratto.

2. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

3. Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 27 - Trattamento dei dati personali

1. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR), nonché dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. I dati personali conferiti dall'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Ente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto stesso.

3. Titolare del trattamento è l'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, con sede legale in Italia, Piazza Ignazio Florio n. 24- 90139 Palermo C.F. 97250980824, in nome del Soggetto Attuatore pro tempore, in quanto suo Legale Rappresentante,

rintracciabile ai seguenti punti di contatto: tel. (+39) 091 9768704; e-mail commissario@ucomidrogeosicilia.it. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO), che potrà essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@ucomidrogeosicilia.it.

ARTICOLO 28 - Responsabile del contratto

1.	Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il	
	Ing. Sergio Tumminello - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente	
	atto.	
	Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.	
2.	L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il sig. *****.	
	Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al	
	Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.	
	ARTICOLO 29 - Controversie	
1.	Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto,	
	saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo ai	
	sensi dell'art. 25 c.p.c.	
2.	E', in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.	
	Articolo 30 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
1.	Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP. di cui al D.M. n. 145/2000,	
	tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata,	
	sono a carico dell'Appaltatore che se le assume, senza diritto a rivalsa.	
2.	Sono, tra le altre, a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:	
	a) le spese contrattuali;	
	b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali;	
	c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi	
	carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente	
	connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori e delle prestazioni contrattuali;	
	d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione	
	del Contratto.	

3.	Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività dedotte nel presente Contratto, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo.	
4.	Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione il predetto art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP.	
5.	A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni contrattuali.	
6.	Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.	
	Articolo 31 - Rinvio	
1.	Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, dagli atti di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, come sopra richiamati, si rinvia alle leggi e alle norme vigenti ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al D.Lgs n. 36/2023, al D.Lgs. n. 209/2024, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente, alla L. n. 55/2019, al D.L. n. 183/2020, al D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e al successivo D.L. 31 Maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.	

	Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli che seguono:	
2:	Oggetto del contratto	
3:	Ammontare del contratto	
4:	Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere, flussi finanziari	
	31 di 33	

	5: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
	6: Penale per i ritardi	
	7: Sospensioni e riprese dei lavori	
	8: Oneri e Obblighi a carico dell'appaltatore	
	8 bis: Vincoli dell'operatore economico aggiudicatario con riferimento all' O.E.P.V.	
	9: Obblighi derivanti da rapporto di lavoro	
	10: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	11: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	12: Contabilità dei lavori	
	13: Revisione prezzi	
	14: Variazioni al progetto e Adeguamento del Corrispettivo	
	15: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	16: Ritardo nei pagamenti	
	17: Regolare esecuzione e collaudo	
	18: Subappalto	
	19: Garanzia definitiva	
	20: Polizze assicurative	
	21: Cessione del Contratto e cessione dei crediti	
	22: Recesso	
	23: Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa	
	24: Riservatezza e proprietà dei documenti	
	25: Documenti che fanno parte del contratto	
	26: Clausola di Manleva	
	27: Trattamento dei dati personali	
	28: Responsabile del contratto	

